

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

rev. 03

31 gennaio 2024

Le Condizioni Generali d'Acquisto (CGA) di seguito riportate disciplinano le forniture di beni e servizi oggetto di Ordine di Fornitura e/o Contratto (denominati "Ordine") a favore di METALMONT SRL, con sede in Revine Lago (TV) - Italia, via G. Marconi 92 iscritta al registro imprese di Treviso al n. 01853160263, capitale sociale € 200.000 interamente versato, Partita IVA n. 01853160263, e il Fornitore.

Esse formano parte integrante degli Ordini da METALMONT SRL al Fornitore, anche se in essi non espressamente richiamate, e si applicano ai relativi rapporti, salvo diversamente stabilito.

Le presenti condizioni sono pubblicate e liberamente consultabili sul sito internet www.metalmont.it/it/download/ e hanno efficacia fino a quando non siano state espressamente revocate da METALMONT SRL, ovvero sostituite da nuove condizioni che diverranno efficaci dalla loro sottoscrizione.

L'evasione dell'Ordine rappresenta integrale accettazione da parte del Fornitore delle presenti Condizioni Generali e delle condizioni particolari indicate nell'Ordine, ai sensi dell'art. 1327 c.c.

SOMMARIO

1 STIPULA DELL'ORDINE	4
1.1 PREMESSA	4
1.2 DATI ANAGRAFICI FORNITORE	4
2 ADEMPIMENTO DELL'ORDINE	5
2.1 SICUREZZA DEI PRODOTTI E DELLE PRESTAZIONI	5
2.2 MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO	5
2.3 DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE, DEI DOCUMENTI E PASSAGGIO DI PROPRIETÀ	6
2.4 RISERVATEZZA E SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI	6
2.5 CESSIONE DELL'ORDINE	7
2.6 LUOGO E MODALITÀ DI CONSEGNA	7
2.7 DOCUMENTAZIONE	8
2.8 CONTO LAVORO	8
2.9 ACCETTAZIONE E GARANZIA	8
2.10 PREZZO	9
2.11 PAGAMENTO	9
2.12 FORZA MAGGIORE	10
2.13 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	10
2.14 PRIVACY	10
3 RISOLUZIONE DELL'ORDINE	11
3.1 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	11
3.2 ALTRA RISOLUZIONE DELL'ORDINE	11

1 STIPULA DELL'ORDINE

1.1 PREMESSA

L'Ordine di METALMONT SRL al Fornitore si considera accettato all'atto della ricezione della Conferma d'Ordine. L'Ordine è altresì ritenuto accettato trascorsi 5 giorni lavorativi dall'invio al Fornitore.

Unitamente all'Ordine, METALMONT SRL provvederà a inviare la documentazione tecnica e/o di altro tipo ove necessaria per l'esecuzione dello stesso.

Eventuali caratteristiche tecniche richieste da METALMONT SRL nell'Ordine (o in altro atto conseguente) costituiscono qualità essenziali a norma dell'art. 1497 Codice Civile. Il Fornitore non può apportare alcuna modifica (rispetto alle specifiche indicate da METALMONT SRL) ai beni oggetto della fornitura senza autorizzazione scritta di METALMONT SRL; in difetto, è facoltà di METALMONT SRL di rifiutare la consegna e annullare l'Ordine senza che il Fornitore possa pretendere la rifusione delle spese sostenute e/o il risarcimento di ulteriori danni. Allo stesso modo, nel caso di particolari attività commissionate da METALMONT SRL al Fornitore, quest'ultimo deve attenersi alle specifiche comunicate dalla stessa METALMONT SRL nell'Ordine o con separato documento.

1.2 DATI ANAGRAFICI FORNITORE

Il Fornitore deve comunicare nell'offerta i propri dati anagrafici (e.g. Ragione Sociale, Codice Fiscale e Partita IVA, indirizzo della Sede legale e produttiva) e i riferimenti bancari. Deve altresì segnalare eventuali errori nelle informazioni contenute nell'Ordine e comunicare tempestivamente tutte le modifiche, compreso l'utilizzo per l'esecuzione dell'Ordine di una posizione fiscale diversa da quella riferita alla sede principale dell'attività o comunicata al momento dell'Ordine.

Al nuovo fornitore è richiesta la compilazione del modulo raccolta Dati Fornitore.

2 ADEMPIMENTO DELL'ORDINE

2.1 SICUREZZA DEI PRODOTTI E DELLE PRESTAZIONI

Il Fornitore garantisce espressamente a METALMONT SRL la conformità della fornitura, dei servizi e delle attività eseguite rispetto alle vigenti norme in materia di salute e sicurezza delle persone, sicurezza e tutela dei beni, tutela ambientale e normative tecniche applicabili (e.g. D.lgs. 81/2008 s.m.i., Marcatura CE, Direttiva ATEX, D.lgs. 152/2006 s.m.i., Regolamento CE n. 1907/2006 "REACH", Regolamento CE n. 1272/2008 "CLP", etc.).

Qualora l'esecuzione dell'Ordine richieda la presenza del Fornitore, anche occasionale, all'interno della unità produttiva di METALMONT SRL, il Fornitore assume tutte le responsabilità relative al servizio affidatogli comprese quelle per sinistri e danni direttamente o indirettamente causati dalle proprie attività a METALMONT SRL. Garantisce altresì di mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi, di attrezzatura e disporre di personale specializzato idoneo allo scopo. Il Fornitore garantisce inoltre di rendere disponibile la documentazione di idoneità tecnico professionale e di collaborare alla redazione e sottoscrizione dei documenti in materia di salute e sicurezza collegati alla prestazione del servizio stesso (e.g. DUVRI ai sensi D.lgs. 81/2008).

Il Fornitore garantisce di informare tempestivamente METALMONT SRL di qualsiasi evento o possibile difetto, che possa pregiudicare la sicurezza o che renda la fornitura non conforme alle prescrizioni di legge o alle condizioni pattuite.

2.2 MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO

METALMONT SRL nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni ed esterni ha definito e applicato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo redatto ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e conforme alle norme di condotta e ai principi di comportamento descritti nel Codice Etico, disponibile nel sito internet aziendale all'indirizzo www.metalmont.it/download.

Il Fornitore è inoltre a conoscenza che METALMONT SRL ha nominato l'Organismo di Vigilanza, a cui è affidato il compito di vigilare il rispetto del suddetto Modello e della capacità di prevenire la commissione dei reati ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

Il Fornitore s'impegna quindi a operare nei propri rapporti con METALMONT SRL in linea con detti principi, ovvero a rispettare la normativa vigente in materia di "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e associazioni". Il Fornitore s'impegna

altresì a segnalare all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza di METALMONT SRL ogni informazione, anche di natura ufficiosa o confidenziale, relativa alla potenziale commissione di reati ai sensi del D.lgs. 231/2001, per posta elettronica all'indirizzo mail odv@metalmont.it o per posta ordinaria al recapito a METALMONT SRL, via G. Marconi n. 92, 31020 Revine Lago (TV).

2.3 DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE, INDUSTRIALE, DEI DOCUMENTI E PASSAGGIO DI PROPRIETA'

Il Fornitore assume di fronte a METALMONT SRL la piena garanzia che i beni forniti, i loro componenti e gli accessori, e/o la fruizione dei servizi erogati a METALMONT SRL non comportano violazione di titoli di privativa di qualunque tipo e a chiunque appartenenti.

Il Fornitore, salvo diverso contenuto espresso dell'Ordine, garantisce inoltre a METALMONT SRL la libertà e la licenza dell'uso e dei beni e/o servizi forniti, tanto in Italia che all'estero.

Il Fornitore provvede a sostenere e a rimborsare ogni eventuale danno e/o costo, anche di natura legale, derivante da una non corretta informazione.

METALMONT SRL acquisisce il diritto di proprietà dei beni al momento della consegna degli stessi. Il rischio per il danneggiamento e/o la perdita dei beni si trasferisce dal Fornitore a METALMONT SRL al momento dell'avvenuto scarico presso il luogo indicato nell'Ordine; il Fornitore sarà pure responsabile per l'eventuale danneggiamento e/o perdita dei beni, successivamente alla consegna, ove comunque conseguente a imballaggio insufficiente e/o difettoso.

2.4 RISERVATEZZA E SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

Il Fornitore si impegna a non utilizzare direttamente, indirettamente, per interposta persona, ente o società e a non rivelare a terzi, nemmeno dopo la cessazione dei rapporti economici contrattuali con METALMONT SRL, da qualsivoglia causa determinata la cessazione, le notizie oggettivamente o soggettivamente segrete di cui sia venuto a conoscenza in occasione o nell'adempimento dei rapporti stessi, con particolare riferimento alle specifiche tecniche fornitegli da METALMONT SRL, ai prodotti e ai processi produttivi attuati in esecuzione degli impegni assunti con METALMONT SRL, all'azienda METALMONT SRL, etc. L'obbligo di riservatezza si applica peraltro alle notizie relative a METALMONT SRL da questi espressamente indicate come riservate.

Gli impegni di cui sopra comportano anche l'onere per il Fornitore di adottare tutte le misure necessarie nei confronti dei propri dipendenti e di coloro che più in generale operano a vario titolo all'interno della sua azienda e/o che collaborano con essa, anche ai sensi dell'art. 1381 del Codice civile.

Il Fornitore si impegna a segnalare immediatamente l'accadimento di qualsiasi evento che abbia determinato, o rischi di determinare furto, perdita, alterazione o accesso non consentito alle informazioni.

2.5 CESSIONE DELL'ORDINE

È vietato al Fornitore la cessione o il trasferimento a terzi dell'Ordine, anche parziale, salvo consenso scritto da METALMONT SRL. Anche nel caso di cessione dell'Ordine il Fornitore mantiene a proprio carico le responsabilità nei confronti di METALMONT SRL.

2.6 LUOGO E MODALITA' DI CONSEGNA

I beni e/o servizi sono consegnati e/o eseguiti, salvo diversamente specificato nell'Ordine, presso la sede METALMONT SRL. Il Fornitore garantisce la perfetta integrità del materiale e il pieno rispetto dei termini di consegna indicati nell'Ordine.

Il termine di consegna, salvo diverso accordo tra le parti, è DDP INCOTERMS®2020, METALMONT SRL, via Marconi 92, Revine Lago (TV), ovvero inclusi costi di imballaggio, trasporto e eventuali oneri doganali.

Le consegne parziali sono ammesse solo previa autorizzazione scritta da parte di METALMONT SRL. La consegna anticipata della fornitura non potrà in alcun modo dare diritto al Fornitore all'anticipazione dei termini di pagamento concordati che, pertanto, decorreranno comunque dalla data di consegna originariamente pattuita, salvo diverso accordo tra le Parti. Viene comunque fatta salva la facoltà per METALMONT SRL di chiedere, per proprie esigenze aziendali, il posticipo del termine di consegna.

Fermo restando il diritto di METALMONT SRL al risarcimento dei maggiori danni subiti e a ogni altro rimedio nel caso in cui il Fornitore ritardi la consegna dei beni o l'effettuazione della prestazione richiesta nei termini di consegna previsti nell'Ordine, METALMONT SRL si riserva la facoltà di richiedere una somma pari allo 0,5% del corrispettivo previsto per la fornitura dei prodotti non tempestivamente consegnati per ciascuna settimana di ritardo fino ad un massimo del 5%, fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati

La mancata consegna nei termini convenuti determina la sospensione del relativo pagamento e dà inoltre diritto a METALMONT SRL di sospendere il pagamento di altre forniture che dovessero considerarsi comunque collegate.

2.7 DOCUMENTAZIONE

La fornitura e/o la messa a disposizione della documentazione connessa all'Ordine è parte integrante dell'obbligazione del Fornitore; questi si impegna a consegnare e/o rendere disponibile a METALMONT SRL, nei modi concordati e nei termini previsti nell'Ordine e nel rispetto della normativa vigente, tutta la documentazione relativa alla fornitura (e.g. la manualistica dei prodotti a marchio CE, la dichiarazione di origine preferenziale, ...) e al relativo trasporto; il documento di trasporto deve contenere il numero dell'Ordine, la descrizione associata ai codici di METALMONT SRL e la quantità dei beni oggetto di consegna.

Eventuali oneri che dovessero derivare a METALMONT SRL in conseguenza di carenze, errori od omissioni nella documentazione che il Fornitore sia tenuto a consegnare saranno a carico del Fornitore e dovranno essere rimborsati.

2.8 CONTO LAVORO

Il Fornitore che riceve da METALMONT SRL prodotti in conto lavoro ha il compito di verificare prima dell'esecuzione della prestazione la corrispondenza dei beni ricevuti, la loro integrità e informare METALMONT SRL di qualsiasi non conformità riscontrata, senza iniziare le lavorazioni se non a seguito del benestare di METALMONT SRL stessa.

METALMONT SRL si riserva la facoltà di addebitare eventuali oneri derivanti dal mancato controllo e/o della mancata comunicazione.

2.9 ACCETTAZIONE E GARANZIA

Il Fornitore assume nei confronti di METALMONT SRL la garanzia di corretta esecuzione, quantitativa e prestazionale della fornitura e del servizio nelle modalità pattuite nell'Ordine, e in ogni caso, con la diligenza propria di un operatore qualificato del settore di riferimento ai sensi dell'art. 1176, 2° comma, Codice Civile, e nel rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari applicabili.

La consegna dei beni e/o l'avvenuta prestazione del servizio a METALMONT SRL comporta accettazione solo dopo l'esito positivo della verifica di conformità rispetto all'Ordine e della assenza di vizi o difetti, anche in deroga quindi ai termini previsti dal Codice Civile e con diritto di METALMONT SRL di denunciare i predetti vizi o difetti entro i 14 (quattordici) giorni dalla consegna dei prodotti e/o dalla scoperta dei vizi o difetti.

Il Fornitore si impegna, sostenendone i costi, a sostituire, ripristinare e adeguare la fornitura di quanto non conforme entro il termine fissato da METALMONT SRL d'intesa con il Fornitore, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento del danno per la mancata consegna e/o l'applicazione delle eventuali penali previste per ritardata consegna.

Sarà facoltà di METALMONT SRL denunciare al Fornitore e richiedere la risoluzione, anche posteriormente alla ricezione dei beni e/o alla prestazione del servizio e a prescindere dall'eventuale pagamento, delle non conformità riscontrate successivamente e di cui non poteva esserci ragionevole evidenza, c.d. vizi occulti.

Nessuna responsabilità spetta a METALMONT SRL per forniture in eccedenza non concordate preventivamente, che saranno rifiutate con onere a carico del Fornitore.

2.10 PREZZO

I prezzi della fornitura si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Ordine, concordando ex art. 1469 c.c. l'inapplicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1467 c.c. e 1664 c.c.

2.11 PAGAMENTO

Il pagamento delle fatture da parte di METALMONT SRL verrà effettuato alla scadenza e nelle modalità pattuite, subordinatamente al ricevimento di tutti i documenti previsti debitamente compilati. Il pagamento verrà effettuato solo a condizione che la consegna sia avvenuta nei termini concordati e che i beni oggetto della fornitura, od oggetto delle lavorazioni, non siano affetti da vizio alcuno né da difformità. Peraltro, nel caso in cui i prodotti risultassero, in tutto o in parte, difettosi o non conformi alle specifiche di METALMONT SRL, i termini di pagamento decorreranno dalla data di consegna dei beni in sostituzione, oppure che siano stati oggetto di ripetizione nel caso di lavorazioni, e/o di ricevimento della eventuale nota di accredito. METALMONT SRL potrà portare in compensazione, rispetto alle fatture del Fornitore, qualsiasi somma dovuta dal Fornitore a METALMONT SRL a qualsiasi titolo, anche non dipendente dagli stessi titoli della fattura medesima.

2.12 FORZA MAGGIORE

In qualunque caso di forza maggiore che le parti non siano in grado di prevedere usando l'ordinaria diligenza, sarà in facoltà delle stesse chiedere la sospensione e la ripresa dell'esecuzione degli ordini entro un termine diverso da fissarsi di comune accordo.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma i termini di consegna sono prorogati per un periodo corrispondente alla sospensione.

La parte che si trovi nell'impossibilità di eseguire le proprie prestazioni in ragione di una causa di forza maggiore si impegna a comunicare, entro 3 (tre) giorni dal verificarsi di dette cause, la data in cui queste si sono manifestate e la data in cui prevedibilmente queste cesseranno di avere effetto.

In ogni caso, qualora le cause di forza maggiore si protraggano per più di 30 (trenta) giorni, gli ordini si intenderanno risolti di diritto.

2.13 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Le presenti condizioni e quelle indicate nell'Ordine sono regolate dalla legge italiana, con espressa esclusione delle norme di diritto privato internazionale e di ogni ulteriore fonte non espressamente richiamata.

Per tutte le controversie concernenti l'interpretazione e/o l'esecuzione delle presenti condizioni e degli ordini, ivi comprese quelle relative alla loro validità, all'esistenza e all'ammontare di crediti verso METALMONT SRL, sarà competente in via esclusiva il Foro di Treviso, con esclusione di ogni altra competenza o giurisdizione alternativa o concorrente. Tale competenza o giurisdizione non potrà essere derogata nemmeno in caso di connessione o continenza di cause.

2.14 PRIVACY

Nell'esecuzione dei rapporti contrattuali potranno venir comunicati reciprocamente, o comunque messi a disposizione dei rispettivi referenti, i dati personali e di contatto (dati anagrafici, e-mail e numeri telefonici aziendali, etc.) di amministratori, dipendenti e collaboratori che, in funzione delle mansioni e degli incarichi conferiti, gestiscono l'Ordine in tutte le sue fasi. Entrambe le Parti tratteranno tali dati personali nei limiti in cui siano strettamente necessari per la esecuzione di tutti gli aspetti dell'Ordine. I dati verranno conservati fino al completamento delle reciproche prestazioni oggetto dell'Ordine e successivamente in ragione dei termini prescrizionali previsti per gli atti e documenti

dell'imprenditore. Il singolo dipendente o collaboratore può esercitare tutti i diritti elencati agli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 2016/679, fermi restando, tuttavia, i limiti derivanti dal legittimo interesse del Datore di Lavoro.

Il Fornitore ha preso visione dell'Informativa privacy disponibile sul sito www.metalmont.it/download e consente il trattamento descritto.

3 RISOLUZIONE DELL'ORDINE

3.1 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. l'Ordine si risolverà, fatto salvo il diritto di METALMONT SRL a eseguire il reso con richiesta di rimborso e di risarcimento di tutti i danni dovuti a inadempimento o violazione da parte del Fornitore, in caso di:

- mancato rispetto degli adempimenti in materia di conformità della fornitura e di salute e sicurezza (rif. paragrafo 2.1);
- commissione di reati ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 (rif. paragrafo 2.2);
- mancato rispetto delle disposizioni in materia di documentazione contrattuale e certificazione antimafia;
- mancato rispetto degli adempimenti in merito al diritto di proprietà intellettuale (rif. paragrafo 2.3) e riservatezza (rif. paragrafo 2.4)
- divieto di cessione dell'Ordine (rif. paragrafo 2.5);
- ritardo di consegna, o completamento della prestazione richiesta, che si dovesse protrarre di oltre 15 giorninaturali e consecutivi ad esclusione dei casi di forza maggiore debitamente comunicati (rif. paragrafo 2.6 e fermo quanto ivi stabilito a carico del Fornitore);
- intercorso stato di liquidazione o assoggettazione a procedura concorsuale.

3.2 ALTRA RISOLUZIONE DELL'ORDINE


METALMONT SRL e il Fornitore possono concordare la risoluzione anticipata dell'Ordine per motivi diversi rispetto a quelli presentati al punto 3.1 previo accordo esplicito tra le parti.

Il Fornitore

Timbro e firma

Sig./Sig.ra:
Ruolo:
Data:

Metalmont srl



Sig. Iacopo Meghini
Ruolo: CEO
Data: 31 gennaio 2024

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1432 Codice Civile il Fornitore, dopo attenta lettura e discussione, dichiarano di approvare specificamente le clausole di seguito riportate:

- 1.1 PREMESSA;**
- 2.1 SICUREZZA DEI PRODOTTI E DELLE PRESTAZIONI;**
- 2.2 MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO;**
- 2.3 DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE, DEI DOCUMENTI E PASSAGGIO DI PROPRIETÀ;**
- 2.4 RISERVATEZZA E SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI;**
- 2.5 CESSIONE DELL'ORDINE;**
- 2.9 ACCETTAZIONE E GARANZIA;**
- 2.10 PREZZO**
- 2.11 PAGAMENTO**
- 2.12 FORZA MAGGIORE;**
- 2.13 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE;**
- 3.1 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il Fornitore

Timbro e firma

Sig./Sig.ra:
Ruolo:
Data: